



CITTÀ DI CARLENTINI

PROVINCIA DI SIRACUSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 137

Oggetto:

Oggetto: Proroga affidamento ai CAF per gestione pratiche bonus Energia Elettrica e Gas Anno 2019-2020.

L'anno duemiladiciotto, il giorno dieotto del mese dicembre, alle ore 14:00 si è riunita la **Giunta Municipale** con l'intervento dei Signori:

1) STEFIO	Giuseppe	Sindaco
2) LIPARI	Antonino	Assessore
3) NARDO	Sebastiano	Assessore
4) MARANGIA	Caterina	Vice Sindaco
5) LA ROSA	Salvatore	Assessore

Presente	Assente
X	
X	
X	
X	
X	

Presiede il Sindaco **Dott. Giuseppe Stefio**

Partecipa il Segretario ^{Vice} **D.ssa Giuseppa Farrauto**

Il Presidente, constatato la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato:

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Li 18-12-2018

Il Responsabile dell'Area
Vincenza Vacirca

Ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e art. 12 della L.R. n.30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente proposta di deliberazione:

Favorevole Contrario _____

Non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Li 18-12-2018

La Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Giuseppa Ferrauto

Il sottoscritto Giuseppe Stefio, in qualità di Sindaco pro-tempore del Comune, sottopone alle valutazioni della G.M. la seguente proposta di deliberazione: **Proroga affidamento ai CAF per gestione pratiche bonus Energia elettrica e Gas. Anno 2019-2020.**

Vista la deliberazione di G.M. n. 26 del del 09/03/2009 con la quale si approva lo schema di convenzione tra il Comune e gli eventuali Caf che ne avessero fatto richiesta per la gestione delle pratiche relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti in disagio economico;

Vista la deliberazione di G.M. n. 30 del 19/02/2010 con la quale veniva ampliato l'accordo con i CAF inserendo anche la gestione delle domande relative alla richiesta della tariffa sociale per la fornitura di gas naturale ;

Vista la deliberazione di G.M. n.78 del 16/06/2014 con la quale veniva affidato la prosecuzione del servizio per gestione pratiche Bonus Energia Elettrica e Gas;

Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione ad uno snellimento delle procedure burocratiche che renda più funzionale il servizio, procedere ad una modifica parziale del sopra citato schema di convenzione nella sola parte che interessa l'Ente preposto al ricevimento delle pratiche presentata dai cittadini che, con il presente schema, è individuato direttamente nel Caf convenzionato, eliminando, in questo modo, il transito delle istanze attraverso gli uffici comunali;

Considerato che i CAF , SERVIMPRESA S.R.L. CNA, CAF SICUREZZA FISCALE CENTRO SERVIZI UIL DI SIRACUSA E IL CAF UNSIC S.r.l. e CAF CDL già affidatari del servizio, hanno comunicato, per le vie brevi, la propria disponibilità al rinnovo delle convenzioni per la gestione delle pratiche sopra richiamate, agli stessi patti e condizioni;

Ritenuto tuttora conveniente non gravare ulteriormente gli uffici comunali con l'istruttoria relativa a tali pratiche e pertanto prorogare il servizio, senza soluzioni di continuità, affidandolo ai CAF sopra citati e/o ad altro eventuale Caf che ne faccia richiesta e che risulti avere una sede nel territorio nel Comune di Carlentini, secondo le modalità previste nello schema di convenzione qui allegato;

per i motivi illustrati in premessa

PROPONE

1. di prorogare l'affidamento del servizio in argomento, senza soluzione di continuità, ai CAF SERVIMPRESA S.R.L. CNA, CAF SICUREZZA FISCALE CENTRO SERVIZI UIL DI SIRACUSA E IL CAF UNSIC S.r.l. e CAF CDL , secondo le modalità previste nello schema di convenzione qui allegato;
2. di stabilire che la convenzione ha durata biennale con decorrenza dalla data della stipula e che la stessa è rinnovabile, di anno in anno, previa adozione di apposito provvedimento;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista per tale finalità è stimata, presuntivamente, in € 1.800,00 per ciascun anno 2019-2020, che comunque sarà pagata sulla base dell'effettivo numero di pratiche e che le relative risorse troveranno copertura al cap. 7120/10 denominato "Interventi socio assistenziali";
4. di autorizzare il Capo Area I all'adozione di tutti gli atti gestionali consequenziali al presente provvedimento.

IL Sindaco
Dott. Giuseppe Stefio



Ed in relazione a quanto sopra

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la superiore proposta;

VISTO il T.U.E.L.n. 267/2000;

VISTA la LL.R. n. 44/91 ;

VISTA la L.R. n. 30/2000;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di prorogare l'affidamento del servizio in argomento, senza soluzione di continuità, ai CAF SERVIMPRESA S.R.L. CNA, CAF SICUREZZA FISCALE CENTRO SERVIZI UIL DI SIRACUSA E IL CAF UNSIC S.r.l. e CAF CDL , secondo le modalità previste nello schema di convenzione qui allegato;
2. di stabilire che la convenzione ha durata biennale con decorrenza dalla data della stipula e che la stessa è rinnovabile ,di in anno in anno, previa adozione di apposito provvedimento ;
3. di dare atto che la spesa complessiva prevista per tale finalità è stimata, presuntivamente, in € 1.800,00 per ciascun anno 2019-2020, che comunque sarà pagata sulla base dell'effettivo numero di pratiche e che le relative risorse troveranno copertura al cap. 7120/10 denominato "Interventi socio assistenziali" ;
4. di autorizzare il Capo Area I all'adozione degli atti gestionali consequenziali;
5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art .12 della L.R. n. 44/1991.

Letto approvato e sottoscritto

L'Assessore anziano




Il Sindaco
Giuseppe Stefio



Il Segretario Generale

Dama Giuseppa Farraruto



Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

dal _____

al _____

Il Messo comunale

Il Segretario del Comune

CERTIFICA

Su conforme relazione del Messo comunale incaricato per la pubblicazione degli atti che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Li, _____

Il Segretario Generale

La presente delibera è divenuta esecutiva in data _____

Li, _____

IL Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva

Li, **18 DIC. 2018**

Visto: Il Sindaco



Il Segretario Generale

Dama Giuseppa Farraruto



La presente delibera è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio _____ in data _____

Convenzione tra il Comune ed il CAF _____ per il servizio di raccolta delle richieste della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriali 28 dicembre 2007 e delle richieste per accedere alla tariffa agevolata sul consumo del gas naturale, ai sensi dell'art. 3 del Decreto Legge n.185/08, convertito con modificazioni in Legge 2/2009.

L'anno duemildiciotto il giornodel mese diin Carlentini,

TRA

Il Comune di Carlentini, nella persona della Responsabile dell'Area I, Vacirca Vincenza nata a il, domiciliata per la carica presso la sede in F.Morelli 6, C.F. 00192920890, di seguito denominato Comune

E

Il CAF _____ s.r.l.p.iva _____, iscrizione all'albo nazionale dei CAF al n° _____, con sede in _____ CAP _____ Via _____ rappresentata dalla società di servizio _____ con esso convenzionata in seguito denominato semplicemente CAF, nella persona del legale rappresentante _____, nato a _____, il _____

Premesso

- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre del 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- Che il Decreto legge n.185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni in Legge 28/01/2009, n.2, ha esteso il diritto alla compensazione per la spesa per la fornitura di gas naturale alle famiglie economicamente svantaggiate e ai nuclei con almeno quattro figli a carico aventi diritto all'applicazione di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- Che la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 6 Luglio 2009, ARG/gas 88/09 e successive modifiche ed integrazioni, ha istituito le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati;
- Che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal Decreto legislativo 31 Marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e integrazioni;
- Che il Decreto interministeriale del 28/ dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di Residenza,
- Che il D.Lgs.31 marzo 1998 n. 109, successive modificazioni ed integrazioni, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che ai sensi dell'art 4 comma terzo D.Lgs. 31 Marzo 1998 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai centri di Assistenza Fiscale previsti dal D. Lgs. 9 Luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio;
- Che i Comuni ai sensi dell'art 3 comma secondo D.C.C.M.18 Maggio 2001 e dell'art 18 comma quarto D.M.21 Dicembre 2000 n.452 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della

dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;

- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimata ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dei dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive, il rilascio all'utente dell'attestazione riportante il contenuto della dichiarazione e il calcolo dell'ISE (indicatore della situazione economica) e dell'ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente);
- Che in base all'art 11 D.M. 31 Maggio 1999n. 164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;
- Che la società di servizio _____, con sede in _____ via _____, n°. _____, risulta regolare ai fini del DURC;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

IL CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo dell'ISE e dell'ISEE, così come previsto dal decreto legislativo 109/1998 e successive modificazioni e integrazioni;
- nel caso in cui il cittadino sia già in possesso della certificazione ISEE in corso di validità e che non sia necessaria la modifica rispetto ai dati inseriti, il CAF non dovrà elaborare una nuova dichiarazione;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente di copia dell'attestazione della certificazione relativa alla situazione economica dichiarata, contenente il calcolo dell'ISE e dell'ISEE;

Art. 2

Il CAF si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- recepire le domande presentate dagli utenti e trasmettere gli elenchi dei beneficiari al Comune dopo averli trasmesso su SGATE;
- gestire i flussi informativi verso gli Enti di Distribuzione dell'Energia Elettrica e del Gas naturale, caricando su SGATE l'istanza;
- gestire le rettifiche da apportare alle istanze e alle relative integrazioni, le variazioni infrannuali concernenti qualsiasi evento suscettibile di incidere sulle compensazioni nel corso della durata annuale, caricando le variazioni in oggetto su SGATE;
- gestire i processi dei rinnovi e delle cessazioni;
- non diffondere i dati trattati, né compiere altre attività non strettamente connesse all'espletamento delle funzioni oggetto della presente convenzione.
- verificare la correttezza del codice fiscale del dichiarante tramite il sistema predisposto dall'Agenzia delle Entrate per le dichiarazioni trasmesse in modalità off.line;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- si riserva la facoltà di effettuare verifiche e controlli sulle attività svolte dal CAF nell'ambito della presente convenzione.

In caso di accertate inadempienze, irregolarità o gravi errori da parte del CAF, il Comune ha la facoltà di revocare l'affidamento del servizio senza preavviso.

Art. 4

Il CAF trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe elettriche) i dati secondo le modalità definite dallo stesso.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus energia elettrica (disagio economico) ed al bonus gas naturale sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

I dati acquisiti per l'istanza relativa al bonus energia elettrica – disagio fisico sono conservati da CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 10 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D:Lgs.196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di manlevare il Comune di Carlentini rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione .

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 2,50 + iva 22% per ogni pratica trasmessa dal CAF e acquisita dalla piattaforma SGATE o consegnata in formato cartaceo al Comune.

Il compenso sarà corrisposto, previa emissione di fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti della piattaforma SGATE.

Art. 9

Il CAF assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art. 10

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 11

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare, mediante i propri operatori, verifiche e controlli delle attività svolte dai CAF. A tale scopo i CAF devono garantire l'accesso alle informazioni ed alle modalità operative adottate nelle sedi.

Qualora i richiedenti, o chi vi abbia interesse, inviino al Comune contestazioni, osservazioni e ricorsi circostanziati in forma scritta relativi ad eventuali perdite o alla mancata o parzialità possibilità di percepire il bonus, che tali cittadini imputino ad errori materiali, o inadempienze dei CAF, il Comune invia una segnalazione scritta ai CAF entro 15 giorni dalla data di ricezione della segnalazione, i CAF devono inviare al Comune le proprie osservazioni in forma scritta. Qualora, entro il termine suddetto, i CAF non forniscano alcuna osservazione o dalle osservazioni inviate al Comune emerga un'oggettività responsabilità dei CAF che abbia causato una perdita totale o parziale del diritto del bonus, i CAF rispondono di tale perdita direttamente al richiedente e si fanno carico dei danni causatagli con risorse finanziarie proprie.

Art. 12

La presente convenzione decorre dal.....al.....

Letto, approvato e sottoscritto

Data.....

Per il Comune

Per il CAAF